

1/3

Alla C.A. del Sen. Andrea Marcucci e
Presidente della VII^o Commissione
“Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport”
e Agli Onorevoli Senatori della VII^o Commissione
“Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport”
del Senato della Repubblica
ROMA

Oggetto: Memoria Scritta congiunta dei Presidenti delle Associazioni Nazionali P.ED.I.A.S. (Pedagogisti ed educatori italiani associati) ed A.N.I.Ped. (Associazione Nazionale Italiana Dei Pedagogisti) relativa alla Convocazione per l’Audizione del 02.11.2016, ore 14, presso l’Ufficio di Presidenza della VII^o Commissione “Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport” del Senato della Repubblica, circa i Disegni di Legge n.2443-2447 (educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e pedagogo).

Onorevoli Parlamentari, Illustrissimi Relatori e Onorevoli Membri della VII^o Commissione “Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport” del Senato della Repubblica,

in riferimento e riscontro del Vostro cortese invito ad essere auditi, in data odierna, presso Codesta Spettabile Commissione, in relazione al tema di cui all’oggetto, ci premuriamo partecipare attraverso il presente documento che rappresenta la posizione delle nostre Associazioni Nazionali in merito alla discussione in essere relativa al D.d.L. n. 2443 Iori e altri, recante “Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo”.

Le Associazioni Professionali di Pedagogisti ed Educatori P.ED.I.A.S. ed A.N.I.Ped.

SOSTENGONO

la necessità, inderogabile, dell’immediata approvazione del D.d.L. n. 2443 Iori e altri, vista l’estrema urgenza di disciplinare le professioni di Educatore e Pedagogo nell’immediato.

RILEVANO CHE

- Vi sono ancora da parte di molti Enti Accreditati dalle Regioni bandi di corsi di formazione professionale per “Educatore socio-pedagogico” in netto contrasto con lo spirito del D.d.L., non solo,
- molti comuni continuano ancora a bandire concorsi pubblici per Pedagogisti ove, alla voce “Destinatari”, viene inserita una molteplicità di titoli accademici diversi tra loro ed, in alcuni, casi lontanissimi da quelli indicati dal D.d.L. e, ciò, nella consapevolezza che il titolo accademico per Pedagogo diventerà abilitante all’esercizio della professione.

Siamo consapevoli, Onorevoli Senatori, di quanto Vi stia a cuore che tutti i servizi afferenti ai processi educativi e formativi, dunque pedagogici, si rivolgano a professionisti di alto livello ed è per questo, quindi, che si rende immediatamente necessaria una rapida approvazione del testo del D.d.L. n. 2443 Iori e altri, senza ulteriori indugi.

CIO' PREMESSO

ci permettiamo proporre alcuni suggerimenti “non sostanziali” che possano migliorare il testo senza che ciò implichi il suo ritorno all'esame della Camera dei Deputati.

NELLO SPECIFICO:

- L'Articolo 10, Comma 2, a nostro parere, andrebbe completato con la previsione dell'allargamento della qualifica di pedagogista oltre che agli accademici anche ai professionisti con titoli accademici diversi da quelli previsti dal comma 1.

Per praticità, di seguito, si evidenzia in rosso il nostro suggerimento.

2. La qualifica di pedagogista è attribuita altresì ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza, ai dottori di ricerca in pedagogia, anche in possesso di titoli accademici diversi da quelli previsti dal comma 1, che abbiano insegnato discipline pedagogiche, per almeno tre anni accademici anche non consecutivi, nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori universitari di ruolo in discipline pedagogiche anche in possesso di titoli accademici diversi da quelli previsti dal comma 1. *Inoltre la qualifica di pedagogista viene attribuita a coloro che siano in possesso di una laurea v.o./specialistica/magistrale diversa da quelle previste dal comma 1 che da almeno sette anni, anche non continuativi, abbiano svolto effettivamente la professione di pedagogista con enti o istituzioni pubbliche o private e/o l'attività libero professionale. L'attività professionale svolta dovrà essere dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

- In merito al D.d.L. n. 2474 (Serra, Paglini, et al.) la posizione delle sottoscrittenti Associazioni Professionali è la seguente:
 - La proposta di avere un Servizio Pedagogico stabile nelle Scuole di ogni Ordine e Grado è assolutamente condivisibile;
 - Tale Servizio Pedagogico, a nostro avviso, non potrebbe non configurarsi se non come un Servizio di Supervisione Professionale in quanto i processi educativi e didattici nelle scuole sono giustamente ad appannaggio della Funzione Docente;
 - Di conseguenza, la previsione per tempi e modalità del Servizio Pedagogico nelle Scuole di ogni ordine e grado, potrà essere esplicitata nei Decreti Attuativi al D.d.L. n. 2443 Iori e altri (Articolo 3, Comma 3, Lettere b) una volta diventata Legge dello Stato.

INFINE

desideriamo esplicitarVi il nostro punto di vista in merito al documento recentemente prodotto e reso pubblico dal Consiglio Nazionale degli Psicologi.

Riteniamo evidente che l'equipollenza dei Titoli Accademici non sia data dal “piano di studi” che una Università propone ai suoi studenti e/o dall'indirizzo dello stesso percorso Accademico.

Invero, l'equipollenza dei Titoli Accademici è determinato **ESCLUSIVAMENTE** da un Decreto del M.I.U.R., con allegata tabella, sentito il Consiglio Universitario Nazionale (CUN).

PERTANTO

Richiedere, come ha fatto il Consiglio Nazionale degli Psicologi, l'equipollenza (perché nella L/24 e nella LM/51 si affrontano argomenti di natura educativa e pedagogica) è un **non senso** in quanto in tutti i Percorsi Accademici sono presenti **DA SEMPRE** materie e corsi d'insegnamento di altre discipline **affendenti** ad altre professioni, ma ciò non significa **ASSOLUTAMENTE NULLA e, pertanto, non ha alcun pregio funzionale rispetto alla richiesta sollevata dagli amici psicologi.**

E' noto come da sempre nei Percorsi Accademici si intrecciano i saperi e le scienze ma, poi, **ogni Titolo Accademico apre ad una ed una sola professione chiara e precisa.**

Crediamo che il D.d.L. n. 2443 Iori e altri, una volta approvato e promulgato come Legge dello Stato, possa svolgere un ruolo di ri-equilibrio nei Servizi Educativi, Formativi, Didattici e dunque di pertinenza pedagogica.

PRECISIAMO CHE

Non è nostra intenzione togliere alcunché ai colleghi Psicologi di Fascia B) e Fascia A), e parlando appunto di "Colleghi" è nostro desiderio svolgere le professioni di Educatore Professionale Socio-Pedagogico e di Pedagogista in, APPUNTO, spirito di COLLEGANZA, del resto, a seguito di un'accurata nostra indagine svolta con i nostri iscritti, non ci risulta alcun conflitto di base tra Psicologi di Fascia B) e A) e i "nostri" Educatori Professionali Socio-Pedagogici e Pedagogisti.

IN CONCLUSIONE

Vi invitiamo caldamente ad approvare all'unanimità il D.d.L. n. 2443 Iori e altri, in modo tale che sia al più presto promulgato in Legge dello Stato, con l'unica modifica **NON SOSTANZIALE** richiesta, senza che ciò possa determinare il suo ritorno alla Camera dei Deputati.


Parimenti chiediamo che, qualora, doveste ritenere l'aggiunta proposta all'Articolo 10 una "modifica sostanziale", il testo venga approvato esattamente come licenziato dalla Camera dei Deputati.

Grazie,

Roma, Lì 2 Novembre 2016

Prof. Agostino Basile

Presidente Nazionale FEDIAS



Prof. Gian Luca Bellisario A.N.I.Ped.

Presidente Nazionale ANIPED

